REGOLAMENTO (CEE) N. 1767/77 DEL CONSIGLIO

del 25 luglio 1977

relativo alla fornitura di latte scremato in polvere, nel quadro del programma di aiuto alimentare per il 1977, a taluni paesi in via di sviluppo ed organismi internazionali

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/77 del Consiglio, del 25 luglio 1977, che stabilisce le norme generali relative alla fornitura di latte scremato in polvere, nel quadro del programma di aiuto alimentare per il 1977, a taluni paesi in via di sviluppo ed organismi internazionali (1), in particolare gli articoli 3 e 7,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1766/77 che prevede la fornitura di 105 000 tonnellate di latte scremato in polvere ; che è opportuno suddividere tale quantitativo fra i diversi paesi ed organismi la cui richiesta è stata accolta e precisare le modalità di finanziamento degli aiuti ; che è tuttavia opportuno lasciare in riserva, per dei casi imprevedibili, un quantitativo di 12 920 tonnellate da suddividere successivamente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'assegnazione delle 105 000 tonnellate di latte scremato in polvere, da fornire a taluni paesi in via di sviluppo ed organismi internazionali nel quadro del programma di aiuto alimentare per il 1977, conformemente al regolamento (CEE) n. 1766/77 e le modalità di finanziamento dell'aiuto sono specificate in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 25 luglio 1977.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. SIMONET

(1) Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

ALLEGATO

Programma d'aiuto alimentare in latte scremato in polvere 1977

Paesi ed organismi destinatari	Quantitativi assegnati di latte scremato in polvere (in tonnellate)	Modalità di finanziamento
PAESI		
Afganistan	300	Porto d'imbarco
Botswana	30	Franco destinazione
Burundi	250	Franco destinazione
Capo Verde	650	Porto di sbarco
Egitto	10 000	Porto d'imbarco
El Salvador	200	Porto d'imbarco
Etiopia	370	Porto di sbarco
Filippine	2 750	Porto d'imbarco
Gana	2 300	Porto d'imbarco
Giamaica	500	Porto d'imbarco
Giordania	1 500	Porto d'imbarco
Guinea	900	Porto d'imbarco
Guinea Bissau	100	Porto di sbarco
Honduras	1 000	Porto d'imbarco
Impero Centrafricano	150	Franco destinazione
Indonesia	1 250	Porto d'imbarco
Lesotho	30	Franco destinazione
Liberia	200	Porto d'imbarco
Malta	150	Porto d'imbarco
Mauritania	1 000	Porto di sbarco
Maurizio	500	Porto d'imbarco
Mozambico	1 000	Porto di sbarco
Pakistan	2 500	Porto d'imbarco
Perù	1 500	Porto d'imbarco
Ruanda	1 000	Franco destinazione
Sao Tomé e Principe	150	Porto d'imbarco
Somalia	2 750	Porto di sbarco
Sudan	4 000	Porto d'imbarco
Uganda (1)	500	Franco destinazione
Sri Lanka	2 000	Porto d'imbarco
Siria	500	Porto d'imbarco
Tanzania	2 000	Porto d'imbarco
Uruguay	500	Porto d'imbarco
Vietnam	5 000	Porto di sbarco
Yemen RA	1 500	Porto d'imbarco
Yemen RDP	650	Porto d'imbarco
Zambia	900	Porto di sbarco
ORGANISMI		
CICR	2 500	Franco destinazione
LSCR	500	Fracno destinazione (2)
PAM	27 000	Franco destinazione
PAM (Portogallo)	500	Porto di sbarco
UNICEF	11 000	Franco destinazione (2)
RISERVA	12 920	(3)
Totale	105 000	

(1) Tramite un organismo specializzato.

(2) Eccettuati i quantitativi eventualmente consegnati allo stadio deposito.

(3) Per le azioni d'urgenza, il finanziamento può estendersi alle spese sostenute per l'inoltro dal porto di imbarco al luogo di destinazione ed alle spese di distribuzione qualora l'aiuto venga inoltrato tramite un organismo internazionale. Esso può essere effettuato integralmente o parzialmente sotto forma di contributo forfettario.